



COMUNE DI BRINDISI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. _____ Prot.

DELIBERAZIONE N. 96

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2012

PARERI:

SETTORE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00.

Brindisi, li _____

f.to **IL DIRIGENTE**

SETTORE RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00.

Brindisi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Tommaso GAGLIANI

L'anno duemiladodici il giorno TREDICI del mese di marzo in Brindisi, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario dott. Bruno PEZZUTO, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 29/09/2011, con la partecipazione al procedimento di formazione del presente atto del Segretario Generale del Comune dott.ssa Paola GIACOVAZZO, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri del

- Consiglio Comunale
- Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2012

RELAZIONE DEL SETTORE TRIBUTI

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

RILEVATO che l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali";

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali";

RIMARCATO che all'imposta dovuta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze "si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica";

PRESO ATTO altresì che "per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio";

ATTESO che al comma 8, dell'articolo 13 in parola, è statuito che: "l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento";

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

RIMARCATO che il comma 11, del più volte menzionato articolo 13 stabilisce che "è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo", e cioè l'aliquota dello 0,76%;

EVIDENZIATO pertanto che, tutte le agevolazioni che comporteranno un minor gettito per le casse erariali, a seguito dell'applicazione di un'aliquota inferiore allo 0,76% per le casistiche in cui il legislatore ha fissato tale aliquota come misura di base, dovranno essere poste a carico del bilancio comunale;

CONSIDERATO che, per ottenere un'entrata a titolo di IMU per l'anno 2012, pari ad un presumibile ammontare di euro **18.501.772,80**, si dovrà provvedere ad applicare un'aliquota ordinaria nella misura dello 0,76% ed una aliquota ridotta per l'abitazione principale nella misura dello 0,4% ;

**IL DIRIGENTE SETTORE TRIBUTI
(Rag. Mirella DESTINO)**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la relazione riportata in premessa predisposta dal Dirigente del Settore Tributi;

Visto i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012.

D E L I B E R A

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

APPLICARE le seguenti aliquote:

- aliquota ridotta 0,40%, da applicarsi alle abitazioni principali e pertinenza;
- aliquota 0,20% da applicarsi i fabbricati rurali strumentali;
- aliquota 0,76% da applicarsi ai fabbricati diversi dai precedenti, ai terreni agricoli alle aree fabbricabili.

Trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative.

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Commissario Straordinario, dal Segretario Generale e dal Dirigente del Settore AA.GG.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to dott. Bruno PEZZUTO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Paola GIACOVAZZO

IL DIRIGENTE AA.GG.
f.to dott. Costantino DEL CITERNA

Il presente atto diviene esecutivo a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Brindisi, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Paola GIACOVAZZO)
